

Tax News

Le sospensioni previste dal c.d. "Decreto Ristori quater"

di Matteo Venturato – Junior Tax Consultant

Artt. 1, 2 e 4 Decreto Legge n. 157/2020 del 30 novembre 2020

Il c.d. "Decreto Ristori quater" ha previsto alcune proroghe e sospensioni dei versamenti tributari e contributivi. In particolare ha introdotto:

- la sospensione della **seconda/unica rata acconto delle imposte dirette e dell'IRAP 2020** a favore dei soggetti **no ISA** con determinati requisiti;
- la sospensione di alcuni **versamenti tributari e contributivi** scadenti nel mese di **dicembre**;
- la proroga al 1° marzo 2021 delle rate in scadenza nel 2020 relative alla c.d. "**rottamazione dei ruoli**" nonché al c.d. "**saldo e stralcio**".

SOSPENSIONE SECONDA/UNICA RATA ACCONTO 2020

Il c.d. "Decreto Agosto" aveva previsto la proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda/unica rata dell'acconto 2020 delle imposte dirette e IRAP per i soggetti ISA:

- operanti in tutto il territorio nazionale, qualora avessero registrato una riduzione del fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019;
- operanti nei settori specificatamente indicati dal Decreto con sede operativa nelle zone "rosse" nonché ai ristoranti delle zone "arancio".

Il c.d. "Decreto Ristori quater" ha stabilito la **proroga** del versamento della seconda/unica rata dell'acconto 2020 delle imposte dirette e IRAP:

- al **10 dicembre 2020** a favore di **tutti gli operatori economici**;
- al **30 aprile 2021** a favore di imprese/lavoratori autonomi **no ISA**:
 - con ricavi/compensi 2019 non superiori ad € 50 milioni e **riduzione del fatturato/corrispettivi** del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo 2019, **operanti su tutto il territorio nazionale**;
 - che operano nei settori specificatamente **indicati dalla Tabella 1 del c.d. "Decreto Ristori"** in esame in tutto il territorio nazionale e dalla **Tabella 2 del c.d. "Decreto Ristori-bis"** **operanti nelle zone "rosse"** nonché i **ristoranti nelle zone arancio**. A questi soggetti la proroga è valida indipendentemente dal verificarsi della riduzione del fatturato/corrispettivi.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Il Decreto in esame prevede la sospensione dei versamenti **scadenti a dicembre** relativi a:

- **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente** e assimilati e dell'addizionale regionale/comunale IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta;
- **IVA** (relativa all'**acconto 2020** nonché l'**IVA dovuta** dai soggetti mensili **per il mese di novembre**);
- **contributi previdenziali ed assistenziali**.

I **beneficiari** della sospensione sono:

- le imprese/lavoratori autonomi aventi domicilio fiscale/sede legale o operativa su **tutto il territorio nazionale** con ricavi/compensi 2019 non superiori ad € 50 milioni, qualora registrino una **riduzione del fatturato/corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33%** rispetto a quello dello stesso mese 2019;
- i **soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1/12/2019** (indipendentemente dai ricavi/compensi di novembre 2020);
- gli **esercenti attività sospese ai sensi dell'art. 1 DPCM 3 novembre 2020** aventi il domicilio/sede legale in qualsiasi area del territorio nazionale (indipendentemente dai ricavi/compensi di novembre 2020);

- **esercenti attività dei servizi di ristorazione** aventi domicilio/sede legale o operativa nelle **zone “arancio” e “rosse”** (indipendentemente dai ricavi/compensi di novembre 2020);
- i soggetti operanti nei settori economici individuati dalla **Tabella 2 del c.d. “Decreto Ristori-bis”**, nonché gli esercenti **attività alberghiera/agenzia di viaggi/tour operator** con domicilio/sede legale nelle zone “rosse” (indipendentemente dai ricavi/compensi di novembre 2020).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza sanzioni ed interessi a partire dal **16 marzo 2021**:

- in **un’unica soluzione**;
- in **forma rateizzata** fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE/SALDO E STRALCIO

Il Decreto in esame proroga, ulteriormente, il termine di versamento di tutte le rate dovute nel 2020 ai fini della c.d. **“rottamazione dei ruoli”** e del c.d. **“saldo e stralcio”** al **1° marzo 2021**.

Il pagamento entro tale data **non comporterà la corresponsione di interessi o la perdita dei benefici della definizione agevolata**.

Al nuovo termine **non è però applicabile la tolleranza di 5 giorni**. Per cui se il versamento sarà effettuato dopo tale data, lo stesso sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici della definizione agevolata.